

## Continuità e sviluppo

### Sommario:

Il presidente Sincert nuovo presidente di EA	2
Emissions Trading	2
Al via la certificazione del personale	5
Certificazione energetica degli edifici	6
Le norme tecniche per le costruzioni	7
Marcatura CE	8
Regolamento particolare per masselli e lastre di calcestruzzo per pavimentazioni (UNI EN 1338 e UNI EN 1339)	9
Le nuove Certificazioni ICMQ	9
Nuovo Regolamento Ambientale ICMQ	12
Formazione	13
SAIE 2005. Convegno ICMQ	15
Programma del Convegno	16

*Presentandomi ai lettori in qualità di nuovo Presidente dell'Istituto, desidero innanzitutto rivolgere un profondo ringraziamento al mio predecessore, Ing. Paride Passerini, che dopo quasi tre lustri di appassionato impegno, non disgiunto da rigore etico e da lungimiranza nel pianificare il futuro, mi consegna un ICMQ ricco di valori, di risorse umane e di potenzialità di sviluppo. È con tali motivazioni che ho ritenuto giusto proporre per l'Ing. Paride Passerini la presidenza onoraria del nostro Istituto, quale segno e garanzia di continuità della missione e dei valori etici che ne hanno da sempre ispirato scelte e comportamenti. Per quanto mi riguarda, desidero esprimere in poche parole le mie motivazioni, i valori che mi ispirano e le intenzioni.*

*Le mie motivazioni, nell'assumere questo importante impegno, derivano dalla mia personale ambizione di offrire un contributo di passione, di esperienza e di professionalità allo sviluppo della qualità e dell'innovazione del sistema delle costruzioni nel nostro paese, utilizzando e sviluppando coerentemente lo strumento della certificazione.*

*I valori in cui credo sono quelli della qualità e dell'innovazione, ma anche della trasparenza e della valorizzazione della persona. Valori che sono già consolidato patrimonio di ICMQ.*

*Le mie intenzioni, per quanto attiene il «sistema» ICMQ, consistono nel pianificarne lo sviluppo non solo quantitativo (dimensione) ma soprattutto qualitativo (innovazione) basato sulla sicura crescita delle risorse umane e professionali operanti in una logica di squadra, in un contesto organizzativo responsabile, autonomo, dinamico, veloce e flessibile. Un sistema, quindi, efficace nell'adottare le scelte giuste ed efficienti nel mettere in atto le azioni più corrette per realizzarle.*

*Le priorità strategiche di ICMQ, sostenute da un continuo monitoraggio sull'efficacia, sull'efficienza e sulla soddisfazione del cliente esterno ed interno, saranno la pianificazione, l'innovazione e lo sviluppo organizzativo.*

*Mi riprometto di informare i lettori, sia pur sinteticamente, della progressiva realizzazione di tali intenti, mediante gli editoriali dei futuri notiziari.*

Giorgio Sabelli



## ■ IL PRESIDENTE SINCERT NUOVO PRESIDENTE DI EA

Nel corso dell'Assemblea Generale dell'Associazione, svoltasi ad Helsinki nei giorni 8 e 9 Giugno 2005, l'ing. Lorenzo Thione, Presidente di SINCERT e Segretario Generale della Federazione Italiana degli Enti di Accreditamento FIDEA, è stato eletto Presidente di EA – European Cooperation for Accreditation. Suddetta nomina costituisce un'importante conferma del prestigio acquisito dal sistema italiano di accreditamento in ambito europeo e un significativo riconoscimento del contributo personale dall'ing. Thione alle attività di EA. L'ing. Thione si è impegnato a porre la propria esperienza ed il proprio entusiasmo al servizio dell'affermazione e crescita di EA, puntando sul conseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- promuovere il ruolo dell'accREDITamento quale servizio di interesse pubblico generale per i paesi dell'Unione;
- rafforzare la cooperazione con gli stakeholders europei, rispondendo adeguatamente alle loro aspettative e anticipando, per quanto possibile, la soluzione dei loro problemi;

- conseguire, da parte della Commissione Europea, un formale riconoscimento di EA quale referente primario per garantire l'efficacia e l'uniformità di approccio dei processi di notifica negli Stati membri;
- migliorare il livello qualitativo dei servizi di accREDITamento resi dai membri di EA e assicurare la loro validità ed equivalenza tramite rafforzamento dell'efficacia degli Accordi di Mutuo Riconoscimento gestiti dall'Associazione;
- predisporre e applicare regole atte a prevenire la competizione tra Enti di AccREDITamento a livello nazionale e internazionale e, comunque, a regolamentare efficacemente eventuali attività di accREDITamento svolte da Enti di AccREDITamento al di fuori dei confini dei paesi di rispettiva appartenenza;
- esportare il modello di accREDITamento Europeo nel resto del mondo, potenziando la capacità di influenza di EA sugli analoghi Organismi internazionali (IAF e ILAC), e promuovendo la confluenza di detti Organismi in un'unica organizzazione.

All'ing. Thione e all'Organizzazione che egli si appresta a presiedere, ICMQ formula i migliori auguri di successo.

■ *Lorenzo Orsenigo*

## ■ EMISSIONS TRADING

### Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra (decisione C(2004) 130)

#### Premessa

Nella presente nota prendiamo in esame, in modo un po' più esteso, quanto accennato nei precedenti interventi in "ICMQ notizie" a proposito dell'"Emissions trading". Com'è previsto dalla direttiva 2003/87/CE, le aziende facenti parte delle dieci categorie di attività riportate nell'allegato 2 della direttiva hanno l'obbligo di *monitorare* la CO<sub>2</sub> emessa nel corso dell'anno e di *comunicare* i risultati all'Autorità nazionale deputata.

Le linee guida fissano, in modo puntuale, le modalità da seguire sia per il monitoraggio che per la comunicazione; riteniamo utile trarre da esse le prescrizioni essenziali che i gestori degli impianti interessati devono seguire.

Le linee guida europee sono accompa-

gnate da un documento che riporta la interpretazione nazionale di dette linee guida ed ha come titolo «Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea C(2004)130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE». I gestori degli impianti dovranno quindi seguire le prescrizioni riportate in entrambi i suddetti documenti, con l'obbligo di attenersi alle linee nazionali ogni qualvolta emergano differenze tra di loro; è opportuno premettere che le prescrizioni nazionali concedono loro qualche sia pur modesto vantaggio.

Ci sembra opportuno suggerire al lettore interessato di leggere queste note tenendo sottomano i documenti integrali che andiamo a sintetizzare e cioè le linee guida europee e quelle nazionali che possono essere scaricati dal sito del ministero dell'ambiente ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)).

## Struttura della decisione C (2004) 130

Le linee guida europee sono composte da undici allegati: di essi il primo è il documento più corposo, in quanto descrive le linee guida generali, valide cioè per tutti i dieci raggruppamenti di attività interessate, mentre gli altri dieci si soffermano su argomenti specifici dei diversi settori. I gestori interessati dovranno quindi seguire le indicazioni dell'allegato I e dell'allegato relativo alla propria attività produttiva.

Vediamo ora gli aspetti più importanti dell'allegato I.

### Allegato I: Linee guida generali

Dopo una breve introduzione, al capitolo 2 sono riportate le definizioni, cioè il vocabolario impiegato nel documento: invitiamo a leggerle con molta attenzione, con particolare riguardo ai punti *c) lotto*, *d) biomassa*, *k) livello di certezza*, *l) rilevanza*, *q) fonte*, *r) livello*, *s) responsabile della verifica*.

Nel capitolo 3 sono elencati e illustrati i seguenti principi diretti a garantire l'accuratezza e la verificabilità del monitoraggio e la comunicazione delle emissioni ad effetto serra: Completezza, Comparabilità, Trasparenza, Accuratezza, Rapporto costi/efficacia, Rilevanza, Fedeltà, Miglioramento dell'efficienza nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni.

Il capitolo 4 entra nel merito del monitoraggio, descrivendone i confini al punto 4.1, mentre al punto successivo affronta il tema delle modalità che devono risultare da un documento che le descrive in modo puntuale secondo lo schema indicato nel capitolo stesso. Tali modalità devono essere approvate dalla Autorità nazionale competente, che approva anche le eventuali modifiche intervenute nel tempo.

Molto importante risulta il punto 4.2.1 che ha il titolo «*Calcolo e misura*»; esso descrive le due possibili modalità per il monitoraggio delle emissioni di gas serra, di cui normalmente viene impiegata la prima.

Nel successivo punto 4.2.2 «*Calcolo*» si danno tutte le formule da impiegare in questo caso, formule basate su semplici calcoli aritmetici che non hanno bisogno di commenti; è invece da commentare il punto 4.2.2.1.4 «*Livelli di approccio*».

Il «livello di approccio» rispecchia il grado di accuratezza da impiegare; la nu-

merazione crescente da 1 in su rispecchia gradi di accuratezza crescenti; il livello di numero più elevato è quello da preferirsi. Nella tabella 1, che appare molto complessa perché mette insieme tutte le tipologie di attività e le loro dimensioni e tutte le variabili dell'attività (potere calorifico netto, fattore di emissione, dati composizione, fattore di ossidazione e fattore di conversione), sono indicati i livelli di approccio da utilizzare.

Se si considera però che il gestore di un impianto deve fare riferimento solo alla parte della tabella riguardante la sua attività e le dimensioni delle sue emissioni annue, si capisce che la tabella risulta assolutamente semplificata.

Le fonti di emissione sono poi divise in tre categorie:

1. le fonti maggiori  
(rappresentano almeno il 95% del totale)
2. le fonti minori  
(emissioni non superiori al 5% del totale e/o a 2,5 kt/anno)
3. le fonti *de minimis*  
(emissioni non superiori al 0.5% del totale e/o a 0.5 kt/anno)

Ebbene, le prescrizioni della tabella 1 valgono per le fonti maggiori; per le fonti minori si possono usare livelli inferiori e per le fonti *de minimis* si possono impiegare criteri di stima al di fuori del sistema dei livelli.

Nei paragrafi successivi vengono date indicazioni sui dati relativi all'attività, sui fattori di emissione, di ossidazione/conversione e viene riportata la tabella 2 che indica, per ogni dispositivo di misura impiegabile, il mezzo da misurare, il campo di applicazione e, in particolare, la fascia di incertezza tipica.

Il capitolo 4.2.3 affronta il metodo alternativo di valutazione delle emissioni attraverso la loro misura; siccome però non risulta che tale metodo abbia applicazione pratica, trascuriamo completamente di prendere in esame tale punto.

Il punto 4.3 tratta il tema della valutazione dell'incertezza. L'*incertezza ammissibile* è espressa come intervallo di confidenza al 95% attorno al valore misurato.

Nel caso della valutazione delle emissioni tramite *calcolo* l'Autorità nazionale competente fissa nell'autorizzazione allo

scarico in atmosfera la combinazione dei livelli che il gestore dovrà seguire; anche in questo caso non commentiamo la parte che riguarda l'alternativa della valutazione tramite *misura*.

Veniamo ora a considerare il capitolo 7 che riguarda la "comunicazione".

Le disposizioni riguardanti le comunicazioni che devono essere presentate per gli impianti sono contenute nell'allegato IV della direttiva 2003/87/CE; i dati quantitativi devono essere presentati utilizzando il formato riportato al punto 11 delle linee guida C (2004) 130.

Le comunicazioni sono verificate da Organismo accreditato in applicazione dell'allegato V della direttiva e presentate all'autorità competente entro il 31 marzo di ogni anno.

Nella comunicazione relativa a un impianto il gestore deve indicare:

1. Informazioni che identificano l'impianto e numero dell'autorizzazione;
2. Le emissioni totali di tutte le fonti, l'approccio prescelto (misura o calcolo), i livelli prescelti, i dati relativi all'attività, i fattori di emissione e di ossidazione/conversione;
3. I cambiamenti temporanei o permanenti di livello;
4. Eventuali modifiche all'impianto che possano avere rilevanza.

Il capitolo 6 illustra le modalità per la *conservazione delle informazioni*, mentre il capitolo 7 tratta l'importante argomento dell'*assicurazione e controllo della qualità*.

Questo punto prevede la necessità che ogni azienda il cui impianto ricade in una delle dieci attività previste dalla direttiva, deve creare un sistema documentato per illustrare le modalità seguite per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni: si tratta di un vero e proprio «sistema qualità» in forma adeguata all'argomento: questa documentazione che può eventualmente essere inserita nel manuale qualità o nel manuale di gestione ambientale dell'azienda o, forse meglio, essere un documento a se stante, deve riportare quanto richiesto nei punti seguenti delle linee guida:

- 7.1 Prescrizioni generali,
- 7.2 Tecniche e dispositivi di misura,
- 7.3 Gestione dei dati,
- 7.4 Verifica e rilevanza

In particolare in quest'ultimo punto vengono definite una serie di prescrizioni a carico del responsabile della verifica e si ricorda che se gli esiti della verifica saranno considerati non conformi dal verificatore accreditato, il gestore dell'impianto non potrà cedere altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione sarà ritenuta conforme. Gli stati membri inoltre determinano, al riguardo, le sanzioni da applicare, sulla base dell'articolo 16 della direttiva. Nel capitolo 8 è riportato il valore dei fattori di emissione dei fossili liquidi, solidi e gassosi usati nell'industria e nel capitolo 9 vi è l'elenco della biomasse, neutre in termini di CO<sub>2</sub>.

Nel successivo capitolo 10 si danno indicazioni in merito alla determinazione di dati e fattori specifici alle singole attività, con riferimento alle norme internazionali impiegabili. Al punto 11, che ha come titolo «*Formato delle comunicazioni*» sono raccolti i facsimili delle tabelle da impiegare per la comunicazione all'autorità nazionale competente.

### **Allegato II: Linee guida relative alle emissioni di combustione provenienti dalle attività figuranti nell'allegato I della direttiva**

Il primo capitolo definisce i «confini e la completezza» del monitoraggio, il punto 2 elenca le fonti di emissione da prendere in considerazione, il 2.1 affronta il tema delle modalità di calcolo delle emissioni ed entra nel merito dei valori dei vari livelli di approccio per il combustibile consumato, il potere calorifico netto, il fattore di emissione e il fattore di ossidazione e gli altri dati specifici delle varie attività.

### **Allegati dal III all'XI**

Forniscono gli elementi già riportati al punto precedente per ognuna delle dieci attività comprese nell'allegato I della direttiva. Ogni gestore seguirà le indicazioni dell'allegato di riferimento.

### **Linee guida nazionali**

Nelle disposizioni nazionali di attuazione della decisione C(2004)130 vi sono una serie di indicazioni su diversi punti delle linee guida europee che non necessitano di particolari illustrazioni, data la loro semplicità e chiarezza. Di particolare interesse la



tabella A, che corrisponde alla tabella 1 delle linee guida europee; i livelli di approccio indicati nelle linee guida nazionali sono in diversi punti inferiori e quindi favoriscono i gestori degli impianti. Le linee guida nazionali esaminano numerosi aspetti della normativa europea dalla quale non si discostano in modo significativo. È da tenere comunque presente che per il nostro Paese vale quanto riportato nel documento nazionale.

## Conclusioni

Nella presente nota abbiamo preso in esame i principali aspetti contenuti nelle linee guida europee e nazionali sulle modalità che le aziende interessate devono seguire per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> emesse nel corso di ogni anno: si tratta di rilevazioni di natura

tecnica che, come è noto, dovranno essere sottoposte a verifica da parte di organismi accreditati. Ovviamente anche tale attività di controllo e di verifica ha un contenuto essenzialmente di natura tecnica, quale quello che può essere fornito da organismi già operanti in attività analoghe come il controllo e la certificazione di Sistemi Qualità, Sistemi di Gestione Ambientale, Certificazioni di prodotto, ecc.

ICMQ si trova in queste condizioni ed è pronta a chiedere il relativo accreditamento non appena le Autorità nazionali avranno fissato i requisiti. Nel frattempo ha già eseguito alcune verifiche di natura preventiva presso aziende rientranti in alcuni dei settori interessati all'Emissions Trading.

■ Ennio Peccatori

## ■ AL VIA LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE



Nel settore dell'edilizia esiste una pluralità di professioni, il cui accesso è consentito a chiunque, anche a coloro che, senza alcun tipo di qualifica, decidono di avviare un nuovo tipo di attività avendo alle spalle magari solo qualche mese di esperienza in cantiere. Ciò comporta una presenza sul mercato di professionisti la cui qualifica non è identificabile. Non si distingue il professionista capace da quello improvvisato, se non a lavoro eseguito. Una delle possibili conseguenze è la cattiva esecuzione del lavoro, che può determinare nel cliente l'errata percezione di un prodotto scadente, quando invece trattasi essenzialmente di una non corretta posa in opera. Ciò va a discapito non solo delle aziende produttrici, che vedono i propri prodotti «dequalificati», ma anche di tutti quei professionisti che hanno alle spalle un solido iter formativo, sia pratico che teorico.

Per rispondere a queste esigenze ICMQ ha implementato un nuovo schema di certificazione del personale, che permette di qua-

lificare le competenze di ogni professionista, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 «*Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale*» e ai Regolamenti Tecnici ICMQ studiati ad hoc per ogni settore professionale.

Il primo schema di certificazione disponibile si rivolge a tutti i professionisti che eseguono la **posa di sistemi costruttivi a secco**. Per ottenere il certificato, tali professionisti devono acquisire le competenze necessarie frequentando specifici corsi di formazione, che possono essere svolti anche da aziende del settore. Ne è un esempio la KNAUF, che gestisce vere e proprie scuole di posa, mettendo a disposizione apposite strutture per lo svolgimento di attività sia teoriche che pratiche a Castellina Marittima (PI) e a Rozzano (MI). Queste scuole di posa sono, tra l'altro, anche certificate ISO 9001 per le specifiche attività di organizzazione dei corsi formativi.

Si prevede in un prossimo futuro di allargare questo schema di certificazione anche a tutti i settori che operano nell'edilizia con professionisti che non hanno qualifiche specifiche (posatori di pavimentazioni, di impermeabilizzazioni, di lattoneria e coperture ecc.). Ciò permetterà di aumentare la cultura della qualità nel settore delle costruzioni, con benefici effetti sia sul consumatore finale sia sul posatore che vede meglio valorizzata la propria professionalità.

■ Giuseppe Mangiagalli

■ **CERTIFICAZIONE ENERGETICA  
DEGLI EDIFICI:  
SI ASPETTAVA UN DECRETO,  
NE ARRIVANO DUE**

In data 19 agosto 2005, con la firma da parte del Presidente della Repubblica, è stato approvato in via definitiva l'atteso Decreto Legislativo per l'attuazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia. Con alcuni mesi di anticipo sulla scadenza prevista dall'Unione Europea, il 4 gennaio 2006, l'Italia ha così definito lo strumento che dovrebbe orientare il paese verso un miglioramento dell'efficienza energetica del proprio patrimonio edilizio introducendo, tra gli altri aspetti, l'obbligatorietà della certificazione energetica per gli edifici. Il Dlgs è il prodotto di un gruppo di lavoro, appositamente costituito, formato anche da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Attività Produttive.

Non è possibile, al momento, consultare la versione definitiva del decreto, poiché la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è ancora avvenuta, né si sono rese disponibili versioni «ufficiose». Il testo, tuttavia, non dovrebbe discostarsi dalla versione bozza, divulgata nei mesi di giugno e luglio, su cui la Commissione parlamentare ha espresso parere favorevole, seppur con alcune condizioni e osservazioni di cui bisogna verificarne il recepimento.

Dall'esame della bozza, è possibile osservare che il Dlgs dovrebbe assumere un valore prevalentemente formale, di inquadramento, limitandosi a ufficializzare il recepimento dei contenuti della direttiva europea e rimandando, di fatto, la descrizione di tutti i dettagli tecnici e operativi relativi alla loro implementazione, a successivi decreti attuativi.

Per avere un quadro dettagliato delle procedure che regoleranno la disciplina energetica degli edifici, si rimanda alla pubblicazione della versione definitiva del decreto e, soprattutto, all'uscita dei regolamenti di attuazione, che dovrebbe avvenire a 120/180 giorni dalla pubblicazione del documento quadro. È auspicabile che, a dimostrazione di un'effettiva puntualità nel recepimento della direttiva europea, nella

preparazione dei documenti attuativi non si ripresentino i ritardi che hanno afflitto la legislazione di settore nel recente passato.

Questo tema introduce al vero colpo di scena dell'estate. Se, infatti, il Dlgs di recepimento della direttiva era atteso (e auspicato per portare ordine su una tema in forte evoluzione), totalmente inaspettata è stata l'emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del decreto ministeriale del 27 luglio 2005.

Il DM costituisce il regolamento attuativo della legge n.10, del 9 gennaio 1991, art. 4, comma 1 e 2, facendo quindi la sua comparsa con quattordici anni di ritardo. Obiettivo di questo documento, da applicarsi agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti, oggetto di interventi di ristrutturazione, è la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle tipologie per l'edilizia pubblica e privata al fine di favorire e incentivare l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi. Come facilmente intuibile, la materia disciplinata dal DM è pressoché identica a quella trattata dal Dlgs.

In questa fase si preferisce non addentrarsi in un'analisi dei differenti aspetti tecnici che caratterizzano i due decreti, rimandando questo genere di valutazioni e commenti più approfonditi al momento in cui sarà disponibile il testo definitivo del Dlgs, quando si avranno, quindi, maggiori informazioni sulle modalità di convivenza tra due decreti.

A prescindere dai necessari chiarimenti, destano qualche perplessità le modalità e la tempistica che hanno contraddistinto la vicenda e che hanno generato caos e confusione in un settore che, da troppo tempo statico, è in dinamica evoluzione e richiederebbe regole precise e organiche da parte degli Enti istituzionali.

■ *Alessandro Gandini*



## LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

### I materiali e i prodotti per uso strutturale.

È stato reso disponibile nel maggio scorso sul circuito Internet il testo delle Norme Tecniche per le costruzioni che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per divenire legge a tutti gli effetti.

Il documento era atteso con impazienza da tutti gli operatori del settore. L'argomento in questione è divenuto quindi oggetto di valutazioni e di discussioni sia da parte degli «addetti ai lavori» che da parte degli operatori del mondo delle Costruzioni, in quanto è argomento complesso e regolamentato da numerose disposizioni legislative (leggi, decreti, circolari ministeriali, ecc.) e deve tener conto dell'evoluzione normativa in atto in Europa.

I requisiti che definiscono le caratteristiche cogenti dei materiali inseriti nelle opere di ingegneria civile, dispersi come sono attualmente nei differenti strumenti del «corpus normativo», avevano bisogno da un lato di essere adeguati all'evoluzione della normativa europea e dall'altro di essere riuniti in un testo organico e complessivo per poter offrire una più agevole loro conoscenza, e quindi maggior certezza del loro rispetto.

Il ponderoso lavoro compiuto dagli organi competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prodotto un testo molto voluminoso (oltre 400 pagine) che si presenta con una struttura articolata in dodici capitoli, il primo dei quali fornisce l'inquadramento storico dell'evoluzione normativa del settore.

Il capitolo 11, oggetto delle considerazioni che forniamo nel seguito, riguarda il «corpus normativo» di materiali e prodotti per uso strutturale nelle costruzioni.

Leggiamo nel nuovo testo delle Norme Tecniche:

*«il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001 e certificato da parte di organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012»,*

e più avanti si dice che

*«il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra e a rifiutare le eventuali forniture non conformi».*

Ciò viene richiesto per le seguenti categorie di produttori:

- produttori di calcestruzzo con impianti industriali, sia in cantiere che in stabilimento;
- produttori di acciaio (per cemento armato normale, precompresso e per strutture in acciaio);
- presagomatori di acciaio per cemento armato;
- trasformatori di elementi strutturali in acciaio;
- prefabbricatori di elementi prefabbricati in calcestruzzo;
- produttori di dispositivi antisismici,

che quindi dovranno certificare il loro sistema di controllo della produzione, a meno che esso non risulti integrato in un sistema di gestione certificato secondo UNI EN ISO 9001, il quale preveda di soddisfare i requisiti del prodotto previsti da queste Norme Tecniche.

Il lavoro di strutturazione organica compiuto con il testo di queste Norme Tecniche consentirà anche una più agevole individuazione di tutti i requisiti cogenti dei prodotti, che i produttori devono riportare nelle loro dichiarazioni di conformità e fornisce anche precisazioni sui livelli dei sistemi di attestazione necessari in funzione dell'uso a cui il prodotto viene destinato.

Al momento di scrivere il presente articolo il testo in argomento non ha ancora avuto pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per poter diventare legge esecutiva dello Stato: ci auguriamo che ciò avvenga al più presto per fornire certezze a tutti gli operatori del settore.

■ Costanzo Riva





## ■ MARCATURA CE

### Il primo traguardo

Ai blocchi di partenza: pronti... via! A solo un mese dalla pubblicazione del precedente articolo (pubblicato su ICMQ Notizie di giugno), ICMQ ha rilasciato la prima certificazione del controllo di produzione in fabbrica per i blocchi in muratura di calcestruzzo vibrocompresso; e presto si aggiungeranno altre certificazioni grazie anche, e soprattutto, allo studio delle norme di riferimento che le aziende produttrici di blocchi per muratura hanno intrapreso e alla consapevolezza delle opportunità che la marcatura offre loro.

Non dimentichiamo poi che, a partire da aprile 2006, la marcatura CE sarà obbligatoria per i produttori di blocchi in laterizio, in silicato di calcio, in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in pietra agglomerata.

Come è accaduto per altri prodotti già soggetti alla marcatura CE (calci, additivi, malte, aggregati) l'approssimarsi della data di entrata in vigore obbligatoria è inversamente proporzionale al numero di domande che ogni giorno vengono rivolte a ICMQ.

Nel caso dei blocchi la domanda tipica è: «Ingegnere mi convinca sul perché devo fare certificare il controllo di produzione in fabbrica da un ente notificato (sistema 2+) e non è, al contrario, sufficiente un'auto-certificazione (sistema 4)?».

La prima risposta, per chi crede nel proprio ruolo di certificatore, sarebbe che la verifica da parte di un ente terzo del controllo di produzione offre maggiori garanzie relativamente al prodotto sia per il cliente sia per il produttore stesso; tuttavia la prima risposta che, in un'ottica di mercato, viene fornita è che il produttore deve tener presente che, nel calcolo delle resistenze di progetto da impiegare per le verifiche a presso flessione, ai carichi concentrati e al taglio, il coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza a compressione della muratura vale 2 se gli elementi resistenti sono di cat. I (sistema 2+) e 2,5 se gli elementi sono di cat. II.

Lasciamo agli addetti ai lavori la riflessione sulle ripercussioni che tale scelta ha, in particolare, sul dimensionamento della muratura stessa e su quale sistema di attestazione occorra perciò indirizzarsi.

## Estensione Abilitazioni

A fine maggio 2005 è stata rilasciata a ICMQ, da tutti i Ministeri competenti, l'estensione di abilitazione, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione nell'ambito della direttiva 89/106/CEE, per i seguenti prodotti e relative norme di riferimento:

**Camini:** EN 1457; EN 1856-1; EN 1857; EN 1858

**Cementi:** EN 14216; EN 413-1; EN 197-4

**Murature e prodotti correlati:** EN 771-3, EN 771-4; EN 771-5

**Additivi:** EN 934-3

## ■ MARCATURA CE DEI PREFABBRICATI

Mesi fa veniva pubblicato un articolo dal titolo «Aggregarsi e non rimanere inerti» rivolto ai produttori di aggregati. Ora è ICMQ che non è rimasta inerte; tutt'altro.

A fine luglio si è formato un gruppo di lavoro ICMQ – ASSOBETON, costituito da esperti del settore prefabbricati, da tecnici e da auditor, per studiare le norme di prodotto e per redigere una specifica guida applicativa inerente la marcatura CE dei prodotti prefabbricati. Si citano nel seguito alcune delle norme di interesse:

**EN 13693** – Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi speciali per coperture (inizio periodo transitorio 01/06/05; fine periodo transitorio 01/06/06)

**EN 13224** – Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi nervati per solai (inizio periodo transitorio 01/09/05; fine periodo transitorio 01/09/07)

**EN 13225** – Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi lineari (inizio periodo transitorio 01/09/05; fine periodo transitorio 01/09/07)

Nell'ottica di aiutare a far chiarezza su queste tematiche, informare su quali siano i passi da compiere per marcare correttamente i prodotti prefabbricati e illustrare la nuova Guida applicativa, ICMQ e ASSOBETON hanno organizzato insieme un corso specifico rivolto a tutti gli operatori del settore prefabbricati. Il corso si terrà presso la sede di ICMQ il 17 novembre 2005. (Si veda a pag. 13 la sezione Formazione per maggiori informazioni.)

■ Roberto Garbuglio



## ■ **REGOLAMENTO PARTICOLARE PER MASSELLI E LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI (UNI EN 1338 E UNI EN 1339)**

ICMQ, dopo l'emissione del Regolamento particolare per «masselli», in accordo con la nuova norma europea armonizzata UNI EN 1338, ha esteso lo schema di certificazione anche al «prodotto lastre», regolate dalla norma UNI EN 1339.

Ciò è stato possibile poiché, sia le lastre sia i masselli in calcestruzzo per le pavimentazioni, vengono solitamente non solo prodotti dalle medesime macchine, ma utilizzano anche le stesse materie prime e i medesimi impasti. Infatti, le rispettive norme definiscono i due manufatti attraverso il rapporto geometrico tra la lunghezza e lo spessore del manufatto.

Se questo rapporto è maggiore di 4 si fa riferimento al «prodotto lastra», altrimenti si tratta di «massello».

Le prove per valutare le prestazioni fisiche e meccaniche dei due prodotti sono identiche, ad eccezione della prova per la valutazione della caratteristica meccanica che in un caso è effettuata a «trazione», mentre nell'altro «a flessione».

È stato quindi naturale provvedere all'estensione del regolamento anche al «prodotto lastra» utilizzando i medesimi criteri di verifica del controllo della produzione già fissati per i «masselli». Questo consente a ICMQ di mantenere inalterato la numerosità dei campioni da prelevare per il controllo dei due prodotti, con un significativo vantaggio economico per il produttore.

Viene inoltre emesso un unico certificato comprendente le due tipologie di prodotto che fanno riferimento alla singola unità produttiva.

ICMQ è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardanti lo schema di certificazione.

■ *Francesco Sabbato*

## ■ **LE NUOVE CERTIFICAZIONI ICMQ**

Tutte le certificazioni rilasciate sono in settori coperti da Accreditamento Sincert.



## ■ **CERTIFICAZIONE SISTEMI QUALITÀ**

A seguito delle ultime certificazioni rilasciate il 24/6 e il 22/7/2005 la situazione delle aziende con Sistema Qualità certificato è la seguente:

- *Certificazioni emesse* **982**
- *Certificazioni attive* **846**
- *Unità produttive fisse valutate (storico)* **1392**
- *Unità prod. fisse con certificazione attiva* **1268**

## ■ **NUOVE CERTIFICAZIONI**

### **BANO F.LLI Snc di Bano Michele e Andrea**

Sede Operativa: via Loreggiola 105/A  
35010 LOREGGIA PD

Costruzione di strade, piazzali, fondazioni, acquedotti, gasdotti, fognature, sottoservizi; scavi, riporti, asfaltature, getti cls, lottizzazioni (Settore EA 28)

Norma UNI EN ISO 9001:2000

### **CALCESTRUZZI MODENA Srl**

Sede Operativa: Via Modenese, 5723  
41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO

Produzione e distribuzione di cls preconfezionato (Settori EA 16, 31a)  
Norma UNI EN ISO 9001:2000

### **CAMPARTÀ Srl**

Sede Legale: Via Roma, 28  
38041 ALBIANO TN

Unità Produttiva: Via Del Porfido, 67  
38100 GAZZADINA TN

Estrazione, lavorazione e commer-

cializzazione di porfido, graniti e altre pietre naturali (Sett. EA 2, 15, 29a)  
Norma UNI EN ISO 9001:2000

### **COLOMBI & MANDARINI Snc**

Sede Legale: Via IV Novembre 130  
29100 PIACENZA PC

Unità Prod.: Via IV Novembre 130  
29100 PIACENZA PC

Impresa di costruzioni: costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali (Settore EA 28)  
Norma UNI EN ISO 9001:2000

### **GUSMEROLI Srl**

Sede Operativa: Via G. Rossa  
21046 MALNATE VA

Impresa di costruzioni: progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali (Cat. OG 1) (Sett. EA 28)  
Norma UNI EN ISO 9001:2000

### **MARMOREA Srl**

Sede Legale Via Dorsale 13  
54100 MASSA MS

## SAIE 2005 – CONVEGNO ICMQ – **PROGRAMMA**

**ore 14.00** Registrazione partecipanti  
**ore 14.30** Apertura dei lavori e presentazione del Convegno

### **Sviluppo sostenibile, qualità e certificazione**

**Ing. Giorgio Sabelli** Presidente ICMQ  
Istituto di Certificazione e Marchio di Qualità per Prodotti e Servizi per le Costruzioni

### **Strumenti legislativi per raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto**

**On. Francesco Nucara** Vice Ministro al Ministero dell'Ambiente  
**Dott. Paolo Soprano** Direzione per la Ricerca ambientale e lo sviluppo –  
Prima Divisione Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

### **Gestione dell'energia. Evoluzione normativa, esigenze prioritarie e proposte strategiche**

**Ing. Mario de Renzio** FIRE Italia

### **La posizione delle imprese di costruzioni**

**Ing. Cesare Fossi** ANCE

### **L'impegno dell'industria delle costruzioni per promuovere un'attività edilizia sostenibile: progetti, iniziative e proposte F.IN.CO.**

**Dott.ssa Rossella Giavarini** Presidente F.IN.CO.

### **La certificazione di Parte Terza: strumento e garanzia per lo sviluppo sostenibile**

**Ing. Lorenzo Orsenigo** Direttore ICMQ SpA

### **La certificazione energetica nell'ambito della certificazione in qualità dell'edificio: l'esperienza ICMQ.**

**Prof. Ing. Livio Mazzarella** Dipartimento di Energetica- Politecnico di Milano

**ore 16.50** Tavola rotonda e dibattito  
**Chairman Ing. Aldo Iacomelli** Segretario Generale ISES Italia  
International Solar Energy Society

**ore 18.00** Chiusura dei lavori

#### **ICMQ notizie**

Via Battistotti Sassi, 11 · 20133 Milano  
tel. 02 7010 5727 · fax 02 7010 6570  
e-mail: [icmq@icmq.org](mailto:icmq@icmq.org) · <http://www.icmq.org>

Direttore Responsabile: Lorenzo Orsenigo  
Stampa: Omnia Arti Grafiche · C.so XXII Marzo, 22 · 20135 Milano

Registrazione Tribunale di Milano n° 475 del 30 Settembre 1995.

In caso di mancato recapito restituire al mittente  
che si impegna a pagare la relativa tassa.